



Comune di Civitella Roveto

Provincia di L'Aquila

<u>Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale</u>	
N. 34 R.D. Del 21/12/2018	OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti.

L'anno **duemiladiciotto**, addi ventuno (21) del mese di Dicembre alle ore 19:38 nell'aula delle adunanze Consiliari del Comune detto, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dr.Sandro De Filippis e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale ;

1. Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2. Cianchetta dr. Simone	Consigliere	Presente
3. D'Anastasio Domenico	Consigliere	Presente
4. Di Loreto Laura	Consigliere	Presente
5. Fontana Francesco	Consigliere	Presente
6. Montaldi Geom. Giancarlo	Consigliere	Presente
7. Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
8. Vernile Giuseppe	Consigliere	Presente
9. Persia Melissa	Consigliere	Presente
10. Baldassarre Bruno	Consigliere	Presente
11. Colacicchi Raffaello	Consigliere	Presente
12. Persia Patrizia	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 13

Presenti 13 (Compreso Sindaco), assenti : nessuno.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Del Pinto**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, Dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco/Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che questo comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Ricordato come, in seguito alla scadenza del mandato del revisore dei conti in carica, Dott.ssa Antonella Mazzone, questa Amministrazione ha inoltrato alla Prefettura di L'Aquila richiesta di avvio del procedimento di scelta previsto dal citato DM n. 23 del 15.02.2015;

Rilevato che la Prefettura interessata, in seguito all'avvenuto esperimento delle procedure di sua competenza, ha comunicato, con nota prot. 65689, del 27.11.2018, l'esito del procedimento di estrazione a sorte;

Preso atto che i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto designato:

1. Rocco D'Ercole;

2. Rosa Maria Pomponio;
3. Anna Barile;

Dato Atto che:

- con nota prot. n.5971 del 17.12.2018, è stato formalmente interpellato il primo candidato sorteggiato, Dott. Rocco D'Ercole, invitandolo: "a confermare la disponibilità ad assumere l'incarico ed a rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di incompatibilità o di altri impedimenti previsti dalle norme vigenti";
- l'interessato, con nota pervenuta in data 19.12.2018, acclarata al n. 6002 del registro protocollo comunale, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico, rendendo formale dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di revisore;
- le dichiarazioni rese risultano, prima facie e fatto salvo ogni ulteriore accertamento e verifica, idonee a suffragare le nomina;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott. Rocco D'Ercole, residente in Pollutri (CH);

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 , recante "*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali*";
- il DM 31/10/2001 recante "*Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali*";
- il DM 25/05/2005 recante "*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*";
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 241, comma 1, prevede che " il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale";

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica (art. 1, lett. a), DM 20.05.2005);
- da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica (art. 1, lett. b), DM 20.05.2005);
- da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (art. 241, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

- da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente (art. 241, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
- dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, *“non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”*;

Richiamato, in ogni caso, l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 il quale prescrive che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”*;

Visti:

- la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;
- il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto *“considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).”*;
- la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che *“la ratio dell'art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell'Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011”*;

Atteso che il Revisore nominato risiede a circa 183 km dalla sede comunale e che, alla stregua di tale non propriamente prossima distanza, con il medesimo si è concordato un ragionevole compenso annuo di carattere forfettario, per indennizzarlo per gli oneri di accesso alla sede comunale;

Visto che la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) non ha reiterato per l'anno 2018 l'obbligo di decurtazione del 10% del compenso dei revisori degli Enti locali (art. 6, co. 3, DL 78/2010), e pertanto non opera più tale normativa vincolistica;

Ritenuto, quindi, di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

A) Compenso annuo: €. € 5.900,00

B) Rimborso forfettario/fisso annuo per spese di viaggio, vitto e alloggio

(max 50% del compenso) €. 100,00

TOTALE €. 6.000,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto l'art. 20 del D.lgs. 08.04.2013, n. 39;

Vista la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

con voti favorevoli unanimi pari a tredici (13), nessun contrario, nessun astenuto , espressi nelle forme di legge da 13 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1. **Di Nominare** quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio dicembre 2018- settembre 2021, il Dott. Rocco D'Ercole, nato a Pollutri (Chieti) il 09/04/1968 ed ivi residente in Via Martina (C.F.: DRCRCC68D09G799B), iscritto nell'elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la regione Abruzzo;
2. **Di Stabilire** che l'incarico decorrerà dalla data in cui diventa eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. **Di Comunicare** al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. **Di Determinare**, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 20/05/2005, i seguenti emolumenti a favore dell'organo di revisione:

A) Compenso annuo: €. € 5.900,00

B) Rimborso forfettario/fisso annuo per spese di viaggio, vitto e alloggio

(max 50% del compenso) €. 100,00

TOTALE €. 6.000,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;

5. **Di Dare Atto** che la spesa per l'organo di revisione è prevista all'Intervento 1010103 (Cap. 10 del peg), (Missione 01, Programma 01, Macr.03), del bilancio di previsione corrente, il quale presenta la necessaria disponibilità;
5. **Di Rimettere** al Responsabile del servizio economico-finanziario per la stipula di apposito atto convenzionale e per procedere alle verifiche conseguenti alle dichiarazioni rese dall'incarico riguardo l'insussistenza di ostacoli all'assunzione dell'incarico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedere ;

con voti favorevoli unanimi pari a tredici (13), nessun contrario, nessun astenuti , espressi nelle forme di legge da 13 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

=====

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE del servizio: Rag. Mariolina DI LORETO

Mariolina Di Loreto



Si è espresso parere favorevole di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE del servizio: Rag. Mariolina DI LORETO

Mariolina Di Loreto




Del che è verbale.

IL SINDACO
(Dott. Sandro De Filippis)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.



Civitella Roveto, li 23-1-2019

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2019	II	2019 17	
Prot.n.	346	Del	23/01/2019



IL FIRMATARIO DELLA PUBBLICAZIONE
(Sig. Cesidio Tersone)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)